



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali,  
di trasporto a rete, informativi e statistici*

*Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie*

*Qualifica della Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione.*

## **IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI**

**Visto** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.

**Visto** il regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004.

**Vista** la direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

**Vista** la direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

**Vista** la nota della Commissione UE - DG MOVE “letter-IOD NoBos” prot. n. 3984028 del 27/07/2018.

**Visto** decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie.

**Visto** il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea.

**Vista** la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e l’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) prot. n. 260 del 1 luglio 2019 concernente le attività di accreditamento degli Organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 57 attuazione della Direttiva (UE) 2016/797 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n. 50 attuazione della Direttiva (UE) 2016/798.

**Visto** il Decreto Direttoriale n. 37 del 28/6/2019 di indicazione delle modalità attraverso le quali si procede alla qualifica degli Organismi di valutazione della conformità e degli Organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

**Vista** la nota prot. 28196 del 17 luglio con cui l'Ufficio Centrale di Bilancio ha comunicato che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ha superato con esito positivo il controllo preventivo di regolarità contabile ed è stata registrata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 123/2011 con visto n. 2762 del 16/7/2019.

**Viste** le note con cui la Corte dei Conti ha sancito che la Convenzione tra MIT ed ACCREDIA ed il Decreto Direttoriale n.37 non rientrano tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità, previsti dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994.

**Vista** la nota prot. n. 6332 del 14/10/2019 con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 57 /2019 alla Commissione Europea le procedure di notifica degli Organismi di valutazione della conformità.

**Visto** il Decreto Direttoriale n.52 del 29/10/2019 con il quale la Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, è stata qualificata quale organismo designato ai sensi del D. Lgs. 57/2019.

**Vista** la nota prot. ITCF-P-0187-23-FI 17/05/2023 (registrata in ingresso con prot. n. 2877 del 17/05/2023), come poi rettificata con la nota prot. ITALCERTIFER S.p.A .Prot. ITCF-P-01860-23-FI 23/05/2023 (registrata in ingresso con prot. n. 2993 del 23/05/2023), con cui la Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma ha formulato istanza di qualifica di organismo designato ai sensi dell'art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico, Manutenzione.

**Vista** la delibera ACCREDIA del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolate prot. n. DC2022PDS057 del 30 maggio 2022 novembre registrata con prot. n. 3779 del 30/05/2022, comprovante l'avvenuto rinnovo dell'accREDITamento ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012 per la Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma e la contestuale emissione del certificato di accREDITamento N. 0107PRD Rev. 000 con l'annesso Allegato CSAAR al Certificato di AccREDITamento 0107PRD nella Rev. 000 del 01/01/2023 avente scadenza 29/09/2026.

**Ravvisata** la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dal DD n. 37 del 28/6/2019.

## **Decreta**

### Art. 1

La Società ITALCERTIFER S.p.A. con sede legale ed operativa in Piazza della Stazione, 45 – 51023 -Firenze e sede secondaria in Via Giovanni Giolitti 34 – Stazione Termini Edificio F – Roma, è qualificata quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell'art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi come di seguito elencati:

- a) Sottosistemi strutturali
  - Infrastrutture;
  - Energia;

- Controllo-comando e segnalamento:
    - Controllo-comando e segnalamento a terra;
    - Controllo-comando e segnalamento di bordo;
  - Materiale Rotabile.
- b) Sottosistemi funzionali:
- Esercizio e gestione del traffico;
  - Manutenzione.

#### Art. 2

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.
2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali – ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni – come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione da parte dell'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
3. Gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati, a cura dell'organismo, per un periodo non inferiore a dieci anni. La documentazione deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).
4. L'organismo deve comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie quanto segue:
  - a. ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
  - b. qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni di notifica;
  - c. eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
  - d. su richiesta, le attività svolte nell'ambito della notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
5. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 14 maggio 2019 n.57, della direttiva 797/2016/UE e dei provvedimenti emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

#### Art. 3

1. La vigilanza sull'attività dell'organismo, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte, è demandata all'Ente Unico di Accreditamento – ACCREDIA.
2. La designazione ha una validità connessa con la validità del certificato di accreditamento.
3. Per il rinnovo della designazione ovvero per l'estensione della propria autorizzazione ad uno o più sottosistemi, l'organismo deve presentare domanda secondo le modalità previste dal D. Lgs. 57/2019 e dal DD n. 37 del 28/6/2019. Per il rinnovo, l'istanza deve essere presentata almeno due mesi prima della data di scadenza dello stesso.

#### Art. 4

1. Ove, nel corso dell'attività di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia proceduto in maniera difforme dalle vigenti disposizioni in materia, incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.
3. La qualifica è revocata nel caso in cui l'organismo non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. L'attività è immediatamente sospesa nel caso in cui sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo abbia perso i requisiti per la notifica ai sensi del Decreto Legislativo 57/2019.
5. In caso di sospensione o revoca da parte di "ACCREDIA" del certificato di accreditamento alla base della qualifica, l'Organismo deve sospendere l'attività di certificazione e darne immediata comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA).
6. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, ad ACCREDIA, alla Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale e Autostradali (ANSFISA) all'ERA e ove necessario alla Commissione Europea.

#### Art. 5

1. In forza del disposto normativo vigente il presente decreto ha validità decorrente dal **02/08/2023**, giorno successivo alla data di scadenza di validità del sopra citato Decreto dirigenziale prot. n.52 del 29/12/2019, fino al **29/09/2026**, data di scadenza dell'Allegato CSAAR al Certificato di Accreditamento 0107PRD nella Rev. 000 del 01/01/2023 rilasciato da Accredia quale Organismo accreditato secondo lo schema di certificazione di prodotto conforme ai requisiti UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(dott. Enrico Maria Pujia)